



# LAVORO Euroconference

**Edizione di giovedì 27 marzo 2025**

## NEWS DEL GIORNO

**Garante privacy: no al controllo a distanza illecito**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Calcolo dell'acconto Irpef 2025: le indicazioni del Mef**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Riforma della disabilità: in Gazzetta il regolamento sul Progetto di vita**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

**Congedo parentale per svolgere una diversa attività lavorativa: abuso per sviamento dalla funzione del diritto**  
di Redazione

## BLOG

**I poteri dell'amministratore giudiziario nei rapporti di lavoro**  
di Evangelista Basile



## NEWS DEL GIORNO

### **Garante privacy: no al controllo a distanza illecito**

di Redazione

Il Garante privacy, con [provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025](#), ha sanzionato un'azienda di autotrasporto per aver controllato illecitamente circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema gps installato sui veicoli aziendali. Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad esempio, quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa *privacy* e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'ITL.

In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell'informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall'ITL nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all'azienda, che infatti prevedeva l'anonimizzazione dei dati raccolti e l'adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale.

Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

**webinar gratuito**

**CASI d'USO AI della piattaforma  
EUROCONFERENCEinPRATICA**

**5 maggio alle 11.00 - iscriviti subito >>**



## NEWS DEL GIORNO

### **Calcolo dell'acconto Irpef 2025: le indicazioni del Mef**

di Redazione

Il Mef, con [comunicato stampa n. 32 del 25 marzo 2025](#), a fronte delle segnalazioni da parte di alcuni Caf in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell'onere di versare l'acconto Irpef per l'anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto, ha fornito indicazioni per il calcolo dell'aconto Irpef 2025 alla luce delle modifiche alla disciplina previste dall'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 216/2023. In particolare, viene precisato che le aliquote 2023 devono essere applicate solo se risulta superiore a 51,65 euro la differenza tra l'imposta relativa al 2024 e le detrazioni, i crediti d'imposta e le ritenute d'aconto, il tutto calcolato secondo la normativa in vigore per il periodo d'imposta 2024.

In ogni caso, per risolvere i dubbi interpretativi sorti sulla corretta applicazione della disposizione e salvaguardare i contribuenti interessati, il Governo interverrà in via normativa per consentire l'applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell'aconto. Secondo il comunicato, l'intervento sarà realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti problemi in termini di dichiarazione dei redditi e di versamento dell'aconto.

Corso per dipendenti

**Modello 730: novità e compilazione**

Scopri di più



## NEWS DEL GIORNO

---

### **Riforma della disabilità: in Gazzetta il regolamento sul Progetto di vita**

di Redazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2025 il [decreto 14 gennaio 2025, n. 30](#), in tema di disabilità, recante il regolamento attuativo dell'articolo 32, D.Lgs. 62/2024, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali. Il Decreto ha la funzione di semplificare il sistema di accertamento dell'invalidità civile e introduce il Progetto di vita.

Corso per dipendenti

**Ammortizzatori sociali nel 2025**

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

## **Congedo parentale per svolgere una diversa attività lavorativa: abuso per sviamento dalla funzione del diritto**

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 febbraio 2025, n. 2618, ha stabilito che, in tema di fruizione del congedo parentale, deve ritenersi che l'articolo 32, comma 1, lettera b), D.Lgs. 151/2001, nel prevedere – in attuazione della legge delega 53/2000 – che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata a una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca a una migliore organizzazione della famiglia.

**Libri ed eBook**

**nuova uscita!**

**Il potere disciplinare del datore di lavoro privato**

**scopri di più >**





BLOG

---

## ***I poteri dell'amministratore giudiziario nei rapporti di lavoro***

di Evangelista Basile

Con ordinanza n. 2803 del 5 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, nelle aziende sottoposte a sequestro giudiziario, l'amministratore ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedurali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall'Autorità giudiziaria.

Il caso di specie nasce dall'impugnazione giudiziale di un licenziamento irrogato a un lavoratore dall'amministratore giudiziario della società datrice di lavoro. Adito il Tribunale, il lavoratore riteneva dunque il proprio licenziamento illegittimo, poiché intimato durante il periodo di malattia e in violazione della procedura di cui all'articolo 7, L. 300/1970, per il solo fatto che egli risultava persona sottoposta alle indagini per reati inerenti al traffico illecito di rifiuti. Rappresentava, peraltro, che il Tribunale del Riesame di Palermo, giudicando in via cautelare, aveva escluso il *fumus commissi delicti* a suo carico e chiedeva in ogni caso di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello penale.

Il Tribunale, tuttavia, rigettava il ricorso, sul rilievo che il licenziamento fosse riconducibile alla disciplina speciale del cd. Codice Antimafia, di cui agli articoli 35, 41 e 56, D.Lgs. 159/2001, applicabile alla fattispecie a motivo del decreto di sequestro preventivo che in data 18 dicembre 2017 aveva attinto la società datrice di lavoro, sotponendola ad amministrazione giudiziaria, *ex articolo 12-sexies*, D.L. 306/1992 -, normativa speciale improntata alla salvaguardia dell'ordine pubblico che sottraeva il licenziamento alle garanzie procedurali proprie del licenziamento disciplinare.

La Corte d'Appello, invece, ribaltava la sentenza di primo grado e accoglieva il ricorso, ritenendo assenti nel caso di specie i requisiti per l'applicazione del Codice Antimafia richiamato dalla pronuncia di primo grado.

La Cassazione – nel ribaltare nuovamente la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la disciplina in materia di sequestro di prevenzione delle società è improntata alla salvaguardia dell'ordine pubblico e alla funzionale destinazione dell'azienda all'esercizio dell'impresa. Per la sentenza, ne consegue che l'amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare.

Unica condizione di legittimità richiesta, in tal caso, è che la risoluzione del rapporto contenga



la specificazione dei motivi di recesso.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, la decisione di risoluzione del rapporto non assume natura disciplinare, risultando espressione di un potere funzionale alla gestione del bene sequestrato e alla tutela delle esigenze di ordine pubblico.

The banner features a dark blue background with a grid pattern of small white dots. At the top, there are three text blocks: '13 MAGGIO DIGITAL | EVENTO ACCREDITATO' on the left, '#scenarioprofessioni2025' in the center, and 'DIGITAL | CERNOBBIO 14 MAGGIO' on the right. Below these, the main title 'Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani' is centered in a large, light blue font. At the bottom, there are three logos: 'The European House Ambrosetti' (with a stylized 'EHA' logo), 'TeamSystem' (with a 'TS' logo), and 'Euroconference' (with a 'EC' logo).